



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale
in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
dell'USR per la Lombardia

Ai referenti del Personale ATA
presso gli UU.SS.TT.

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
per il tramite dei rispettivi UU.SS.TT.

loro sedi
rispettivi indirizzi peo - pec

Oggetto: Rilevazione posizioni cc.dd. di riguardo del personale ATA (inidoneità) e beneficiari legge 104/1992

Gentilissimi,

a seguito delle segnalazioni raccolte in occasione dei tavoli di lavoro sull'organico del personale ATA per l'a.s. 2023/2024, si rende opportuno effettuare una ricognizione sulle cd posizioni di riguardo del personale ATA, segnatamente:

1. casi di inidoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa che, ove accertate all'esito del giudizio medico, sono suscettibili di condizionare il rapporto di lavoro in essere adibendo il personale ad altre mansioni ovvero esonerandolo da taluni compiti mediante la previsione di un piano di lavoro con mansioni ridotte e tali da non pregiudicare lo stato di salute, sino a giungere, nei casi più gravi, alla risoluzione anticipata del contratto;
2. destinatari dei benefici di cui alla legge n. 104/1992 (personale e/o per assistenza a familiari disabili).

Relativamente alla prima ipotesi, si rende necessaria una breve premessa in considerazione della complessità della materia in ambito scolastico e della pluralità di atti normativi susseguitisi nel tempo che hanno influenzato la disciplina prevista dai CCNL di comparto. Per completezza di informazione, tra le novità più recenti in materia, si segnala che a partire dal 1 giugno 2023 le competenze e le attività delle Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze saranno svolte dall'Inps, come disposto dall'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022 n. 122. Per le richieste di accertamento e valutazioni medico-legale, i soggetti interessati dovranno pertanto seguire le procedure pubblicate sul sito dell'Inps in data 19.05.2023 (rif. Messaggio INPS n. 1834 del 18.05.2023).



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio VII – Ambito territoriale di Lecco e attività esercitate a livello regionale
in merito al personale della scuola
Via Polesine, 13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Come è noto il Regolamento introdotto dal D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171, opera una prima importante distinzione concettuale all'interno della categoria delle inidoneità, sulla base dei giudizi espressi **all'esito delle visite effettuate presso la Commissione Medica di Verifica presso il MEF (operante sino al 1 giugno 2023):**

- a) inidoneità psicofisica permanente, assoluta o relativa;
- b) inidoneità psicofisica temporanea, assoluta o relativa.

Si rammenta che solo l'inidoneità psicofisica permanente assoluta costituisce il presupposto legittimante la risoluzione anticipata del contratto di lavoro (art. 8 del D.P.R. n. 171/2011).

I casi oggetto della presente rilevazione sono quelli di inidoneità psicofisica relativa, accertati a seguito di giudizio espresso dai competenti organi (CMV sino al 1 giugno 2023, poi INPS), rispetto ai quali al dipendente è riconosciuta, all'esito della visita, una residua capacità lavorativa ancorché limitata ad alcune tipologie di mansioni, per i quali sussiste il potere/dovere dell'Amministrazione /datore di lavoro di porre in essere ogni utile tentativo di recupero al servizio attivo del dipendente (art. 7 D.P.R. n.171/2011). In genere, il verbale di accertamento medico non individua le mansioni praticabili in ragione della residua capacità lavorativa, quanto piuttosto quelle controindicate e/o pregiudizievoli senza ulteriori dettagli. Spetta dunque al Dirigente Scolastico, con il supporto del competente UST, utilizzare il dipendente in altri compiti applicando la normativa di settore.

E' sempre opportuno verificare che la documentazione attestante lo stato di inidoneità (verbale/giudizio CMV) sia valida ed aggiornata avendo cura di prestare attenzione ai verbali relativi a giudizi sottoposti a scadenza (per i quali è indicata una data di rivedibilità).

Tanto riepilogato, al fine di acquisire ogni elemento conoscitivo necessario, si chiede di procedere alla rilevazione del personale ATA interessato (casi di inidoneità e beneficiari ex legge n. 104/1992), attraverso la compilazione della *tabella excel* allegata alla presente nota, tenendo conto delle precisazioni in premessa esposte relativamente ai casi di inidoneità.

La tabella dovrà essere restituita a quest'Ufficio tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica **DRLO.Ufficio7@istruzione.it** entro e non oltre il **giorno 30 giugno 2023**.

Si ringrazia per la consueta collaborazione e si confida nel puntuale rispetto delle tempistiche indicate.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VII
Adamo CASTELNUOVO

*Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

Allegato: Tabella rilevazione posizioni cc.dd di riguardo del personale ATA e beneficiari ex Legge n. 104/1992 (file excel)

Referente: rf
rosa.ferraro@istruzione.it
02.574627284